

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2022

151/2022/S/EEL

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA ARETI S.P.A.**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1199^a riunione del 5 aprile 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 recante Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità "in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel recante Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità "per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)" e s.m.i. (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e s.m.i. (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 58/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 58/2019/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 491/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 491/2019/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 262/2021/E/eel (di seguito: deliberazione 262/2021/E/eel);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 gennaio 2015;
- gli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l’estero (di seguito: atti di indirizzo del MISE);
- le comunicazioni di Terna Spa (di seguito: Terna) ai sensi degli atti di indirizzo del MISE;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 26 febbraio 2020, DSAI/5/2020/eel (di seguito: determinazione DSAI/5/2020/eel).

CONSIDERATO CHE:

- gli Stati interclusi nel territorio italiano non hanno risorse proprie per soddisfare la domanda interna di energia elettrica in condizioni di sicurezza e devono, quindi, importarla con il profilo necessario a garantire la copertura della domanda netta istante per istante;
- a tal fine, in base ad accordi con la Repubblica italiana, gli Stati interclusi beneficiano di una riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale, destinata ai clienti dei medesimi Stati;
- inoltre, ogni anno, il Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro della Transizione Ecologica), con proprio decreto o atto di indirizzo fornisce indirizzi all’Autorità e a Terna sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l’estero, prevedendo, tra l’altro, che l’energia immessa nel sistema elettrico italiano, in utilizzo della predetta capacità di trasporto, possa essere utilizzata esclusivamente dagli Stati cui è stata assegnata tale capacità di trasporto, pena la decadenza del diritto;
- il soggetto che esporta energia verso gli Stati interclusi deve utilizzare le infrastrutture elettriche italiane, divenendo controparte dei servizi di

dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica erogati da Terna e dalle competenti imprese distributrici;

- i punti di interconnessione tra l'Italia e gli Stati interclusi sono punti per i quali non è attuato il controllo degli scambi programmati: ciò significa che il gestore di rete del sistema esportatore fornisce anche i necessari margini di riserva e le risorse di bilanciamento necessarie ad assicurare il prelievo di energia elettrica del sistema importatore;
- con riferimento a tale tipologia di punti di interconnessione:
 - il punto di esportazione è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante (cioè lo Stato intercluso) in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata (articolo 9, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06);
 - il punto di dispacciamento di esportazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica (articolo 10, comma 12, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06);
- il punto di esportazione è definito e gestito dal gestore di rete territorialmente competente, mentre il punto di dispacciamento di esportazione è nella titolarità dell'utente del dispacciamento: a tale punto è associata una "unità di consumo virtuale";
- l'energia elettrica prelevata da un punto di esportazione relativo a una frontiera elettrica appartenente a una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera e destinata al consumo dello Stato confinante (articolo 5, comma 7, del TIS);
- con riferimento al punto di dispacciamento di esportazione, l'utente del dispacciamento è responsabile della definizione dei programmi di prelievo e della regolazione delle partite afferenti agli sbilanciamenti effettivi (articolo 14, comma 3, della deliberazione 111/06), pari alla differenza, per ogni periodo rilevante (l'ora nel caso delle unità di consumo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, deliberazione 111/06), tra l'energia elettrica effettivamente prelevata e il programma di prelievo;
- in merito alla regolazione delle partite fisiche ed economiche relative al servizio di dispacciamento nel caso degli Stati interclusi, la riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale derivante da accordi con la Repubblica italiana ha dato origine alla seguente prassi operativa:
 - l'utente del dispacciamento responsabile del punto di dispacciamento di esportazione presenta un programma di prelievo relativo all'intero utilizzo della capacità di importazione assegnata al corrispondente Stato estero, indipendentemente dalla previsione dei prelievi di tale Stato;
 - la differenza tra i prelievi effettivi per il tramite del punto di dispacciamento di esportazione e i sopra richiamati programmi di prelievo rappresenta uno

sbilanciamento effettivo “strutturale”, come se l’utente del dispacciamento responsabile del punto di dispacciamento di esportazione (che si occupa dell’approvvigionamento dell’energia elettrica da destinare allo Stato intercluso) acquistasse all’estero tutta l’energia elettrica compatibile con la capacità di importazione assegnata allo Stato estero, rivendendo al medesimo Stato estero l’energia elettrica da quest’ultimo effettivamente prelevata e a Terna l’energia elettrica importata in eccesso (sotto forma di sbilanciamento, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante e nella zona – italiana – in cui è localizzato il punto di dispacciamento di esportazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della deliberazione 111/06);

- da quanto detto, consegue che il beneficio economico derivante dalla differenza oraria tra i prezzi esteri e i prezzi della corrispondente zona italiana di importazione (beneficio insito nella riserva della capacità di importazione) rimane, in relazione all’intera capacità di importazione, in capo all’utente del dispacciamento designato dallo Stato estero per la gestione delle importazioni (l’allocazione finale di tale beneficio sarà quindi insita nel rapporto tra le parti);
- in merito alla regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, l’applicazione delle tariffe a copertura dei relativi costi, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema disciplinate dal TIT a carico degli utenti del trasporto (che nel caso specifico coincidono con gli utenti del dispacciamento), non è prevista per le utenze estere, non essendo queste ultime direttamente soggette alla regolazione nazionale;
- per quanto riguarda i corrispettivi per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici:
 - dalla rete di trasmissione nazionale, ciascuna impresa distributtrice riconosce al gestore del sistema di trasmissione (Terna) le componenti CTR_P e CTR_E a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione (articolo 14 del TIT);
 - da reti di distribuzione, ciascuna impresa distributtrice riconosce all’impresa distributtrice dalla cui rete l’energia elettrica viene prelevata, i corrispettivi per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione previsti per le tipologie di contratto di cui all’art. 2, comma 2, lettere d), f), g), h) e i), del medesimo TIT, secondo il livello di tensione del punto di interconnessione (articolo 15 del TIT);
- lo Stato Città del Vaticano è uno Stato intercluso e come tale beneficia di una riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale (nella fattispecie con la Francia), destinata ai clienti del medesimo Stato;
- in particolare, come si evince dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 gennaio 2015, è stata riconosciuta a favore dello Stato Città del Vaticano, per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero, con la specificazione che tale riserva di capacità potrà essere eventualmente adeguata a seguito di iniziative per il miglioramento dell’efficienza energetica;

- in relazione a detta capacità di transito, le attività di importazione dalla Francia e di esportazione di energia elettrica verso lo Stato Città del Vaticano sono attualmente gestite con contratti di somministrazione stipulati tra Acea Energia S.p.A. (di seguito: Acea Energia) e il medesimo Stato, la cui rete elettrica appare connessa alla rete italiana di distribuzione gestita da areti S.p.A. (di seguito: areti), facente parte del medesimo gruppo societario;
- ne consegue che nella fattispecie il punto di esportazione è definito e gestito da areti, mentre il punto di dispacciamento di esportazione è nella titolarità di Acea Energia;
- con lettera 3 dicembre 2018 (acquisita con prot. 34412) la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), nell'ambito della quantificazione del saldo della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, rilevava alcune criticità, da parte di Acea Energia, in ordine ai volumi approvvigionati dalla medesima società attraverso la gestione della banda di importazione assegnata allo Stato Città del Vaticano;
- con deliberazione 58/2019/E/eel l'Autorità ha quindi avviato un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili in merito alle modalità con cui sono gestite le partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano, tra cui Stato Città del Vaticano;
- la predetta istruttoria conoscitiva si è conclusa con deliberazione 491/2019/E/eel e gli esiti riportati nel "Resoconto" Allegato A alla citata deliberazione, hanno evidenziato alcune criticità in relazione all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano;
- segnatamente e per quanto qui rileva, è emerso, con riferimento ad areti, che, come dalla stessa dichiarato con lettera 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 30030 del 15 novembre 2019), in relazione all'unità di consumo virtuale riferita alle esportazioni verso lo Stato Città del Vaticano, comunicava mensilmente a Terna i dati di prelievo corrispondenti all'intera quota della capacità di importazione riservata al medesimo Stato intercluso resa disponibile all'interconnessione dell'Italia con l'estero – ovvero 50 MW di potenza fino all'anno 2014 e 45 MW di potenza a partire dall'anno 2015 – al netto dell'energia immessa nella rete di distribuzione di areti dallo Stato Città del Vaticano, e non disponeva dei dati di misura effettivi dell'energia elettrica esportata attraverso la frontiera con lo Stato Città del Vaticano; ciò poteva costituire violazione degli articoli:
 - a) 9, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, per non aver definito il punto di esportazione afferente allo Stato Città del Vaticano, funzionale alla corretta definizione del corrispondente punto di dispacciamento di esportazione. Tale condotta non risultava allo stato cessata;
 - b) 5, comma 7, del TIS, per aver determinato e reso disponibili a Terna, fino al 31 dicembre 2018, dati di misura diversi da quelli afferenti all'energia

elettrica effettivamente prelevata per il tramite dei punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano pur presentandoli come tali, ovvero per non aver trasmesso tali dati di misura a Terna dal 1° gennaio 2019. Tale condotta non risultava allo stato cessata;

- con la citata deliberazione 491/2019/E/eel è stato altresì dato mandato a Terna, alle imprese distributrici competenti e a CSEA di effettuare i ricalcoli con le modalità dettagliate nel paragrafo 3.4 del “Resoconto”, dando conto dei risultati ottenuti all’Autorità (punto 4 del deliberato);
- a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/5/2020/eel è stato avviato, nei confronti di areti, un procedimento per l’accertamento delle violazioni in materia di regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- in data 12 giugno 2020 areti ha presentato, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 16 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 18554), relativa alla predetta contestazione;
- successivamente con deliberazione 262/2021/E/eel l’Autorità ha previsto una revisione dei criteri in base ai quali valorizzare l’energia elettrica approvvigionata tramite la banda di importazione ed eccedente i reali fabbisogni dello Stato Città del Vaticano;
- con nota 12 luglio 2021(acquisita con prot. Autorità 27700) CSEA ha comunicato ad areti e, per conoscenza all’Autorità, l’esito dei ricalcoli definitivi effettuati ai sensi della deliberazione 262/2021/E/eel;
- in data 28 febbraio 2022 areti ha presentato, ai sensi dell’art. 16, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un’integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 8608), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 25 febbraio 2022 (prot. Autorità 8386);
- nella riunione del 5 aprile 2022 il Collegio ha preso atto dell’istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 28 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 8608), areti ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall’art. 17, comma 2, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, le condotte contestate con la determinazione DSAI/5/2020/eel sono cessate;
- in particolare:
 - a) con riferimento alla definizione del punto di esportazione relativo alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano, con nota 20 dicembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 34966) areti ha informato Terna e questa Autorità

- che il punto di esportazione relativo alla frontiera elettrica dello Stato Città del Vaticano è stato definito ed è inserito nel contratto di dispacciamento DP1706;
- b) in merito alla messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica ceduta a Stato Città del Vaticano per il tramite dei punti di interconnessione relativamente al periodo 2009-2019, areti vi ha provveduto con successive comunicazioni a Terna e CSEA;
 - c) in ordine agli esiti dei ricalcoli delle partite economiche effettuati da CSEA, nel rispetto del punto 6 della deliberazione 262/2021/E/eel – in forza del quale la liquidazione delle partite economiche deve avvenire al termine dei procedimenti sanzionatori avviati con la determinazione DSAI/5/2020/eel – areti provvederà al versamento di quanto dovuto, secondo le modalità che saranno indicate da CSEA, entro 90 giorni dalla data di notifica della deliberazione che approva gli impegni chiudendo il procedimento sanzionatorio;
- la proposta presentata da areti reca i seguenti due impegni:
 1. versamento di un importo a CSEA a titolo di indennizzo per lo svolgimento delle attività relative alla gestione delle misure dello Stato Città del Vaticano in modo non aderente alle disposizioni regolatorie per il periodo 2009-2018 e per la ritardata comunicazione dei dati di misura dei prelievi di Stato Città del Vaticano per l'anno 2019 (impegno n. 1);
 2. invio mensile all'Autorità e a Terna di un *report* avente ad oggetto le anagrafiche e le caratteristiche tecniche dei punti di esportazione verso lo Stato Città del Vaticano (la prima volta l'invio sarà completo di tutti i predetti dati, mentre i successivi invii rechneranno solo i dati variati), nonché i dati di misura dei prelievi ad essi associati (impegno n. 2).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da areti appaiano, a seguito di valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da areti, come risultante dalla nota 28 febbraio 2022 (prot. Autorità 8608)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da areti S.p.A.,

- come risultante dalla nota 28 febbraio 2022 (prot. Autorità 8608) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/5/2020/eel e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un’apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
 3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.arera.it all’attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
 5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, areti S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
 6. di comunicare il presente atto a areti S.p.A. (P. Iva 05816611007) mediante PEC all’indirizzo areti@pec.aret.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini